

OGGETTO: Regolamento CIGO
Apprendisti

Spett.le Impresa,

Facendo seguito all'accordo collettivo provinciale di lavoro del 12 febbraio 2010 ed alla delibera del Comitato di Gestione della Cassa Edile di Asti del 29 aprile 2010, si trasmette in allegato il testo del "Regolamento per le richieste di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per gli apprendisti con decorrenza 1° gennaio 2009.

Fermi restando i presupposti documentali ivi richiesti, si precisa che le Ditte che hanno già presentato la relativa domanda, dovranno integrare eccezionalmente quanto richiesto entro e non oltre il 15 giugno 2010 mentre dal 1° maggio 2010 entreranno in vigore i termini dettati dal regolamento.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL COMITATO DI PRESIDENZA
IL VICEPRESIDENTE IL PRESIDENTE
Pierluigi GUERRINI Geom. Luciano MASCARINO

All. Regolamento

**REGOLAMENTO PER LE RICHIESTE
DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)
PER GLI APPRENDISTI**

VALIDO DAL 1° GENNAIO 2009

- 1) La prestazione verrà interamente anticipata all'apprendista dall'impresa, che ne chiederà poi il rimborso alla Cassa Edile di Asti tramite apposita domanda, per un numero di apprendisti massimo pari a quello fissato dalla normativa di legge e contrattuale per il settore delle costruzioni.
- 2) La sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro.
- 3) L'apprendista dovrà essere iscritto, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile di Asti.
- 4) L'apprendista dovrà aver maturato almeno 450 ore tra quelle valide ai fini APE, ferie, festività, CIG, congedi e assenze giustificate denunciate alla Cassa Edile di Asti nei sei mesi precedenti a quello per il quale si verifica l'evento meteorologico avverso; a tal fine le ore registrate presso altre Casse Edili non verranno prese in considerazione;
- 5) La ditta dovrà aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore CIG dell'apprendista ed il cantiere nel quale lo stesso ha lavorato.
- 6) La ditta dovrà essere in regola con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla Cassa Edile di Asti all'atto di liquidazione della domanda di prestazione, con riferimento all'ultimo mese scaduto.
- 7) La ditta dovrà essere in regola con gli obblighi formativi previsti dalla normativa e dai contratti di lavoro in vigore per la disciplina dell'apprendistato per il singolo apprendista per il quale viene avanzata la richiesta di prestazione.
- 8) La domanda di rimborso dell'impresa alla Cassa Edile di Asti dovrà avvenire utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dalla Cassa stessa, alla quale andrà allegata:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la veridicità del periodo segnalato di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici del singolo apprendista per il quale viene avanzata la richiesta di prestazione;
 - b) copia della busta paga dalla quale risulti l'anticipazione C.I.G. corrisposta dall'impresa all'apprendista;
 - c) documentazione INPS (copia denuncia C.I.G. e copia dell'autorizzazione INPS per i dipendenti non apprendisti) per i cantieri nei quali hanno svolto contestuale attività lavorativa sia operai che apprendisti;
 - d) documentazione comprovante l'avvenuta formazione dell'apprendista secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 9) La domanda di rimborso per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile di Asti nei seguenti termini:
 - entro i 30 giorni dal rilascio da parte dell'INPS, dell'autorizzazione all'intervento CIG per eventi meteorologici per il cantiere in cui era impiegato l'apprendista;
 - nel caso in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento.